



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 93 DEL 19/07/2024

PORTO DI ORTONA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISURA M5C3-11 – INVESTIMENTO 4 – “INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)”

APPROFONDIMENTO DEI FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA - PRIMO TRATTO

C.U.P. J79J21012000006 – C.I.G. A0100CA987

LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEI FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA - PRIMO TRATTO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6, co. 5 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022, n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16.03.2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6, co. 4, lett. a) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in



riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTI** il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTO** il D.M. n. 492 del 3 dicembre 2021, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con cui, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura M5C3-11 – Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, viene ripartita la somma di 630 milioni di euro tra le zone economiche speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del suddetto D.M. n. 492/2021 questa Autorità di Sistema Portuale è stata nominata Soggetto attuatore dell'intervento di cui in epigrafe con contestuale assegnazione di un finanziamento di euro 13.000.000,00;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 164 del 23.09.2022 con il quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo relativo all'intervento di cui trattasi;
- PRESO ATTO** che con Decreto Presidenziale n. 241 del 21.09.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento “*Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva - Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto*”, redatto dalla Società Modimar Project S.r.l., con sede legale in via Asmara n. 72, 00199 Roma (RM);
- CONSIDERATO** che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Decreto Presidenziale n. 311 del 19.12.2023 è stato disposto l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui trattasi al R.T.I.: Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a. con sede in Trieste, Via Genova n. 1, P.I. e C.F.: 01336990328 - Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. con sede in Senigallia (AN), Via Marche n. 38, P.I. e C.F.: 00982160426 (soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 R.T.P.: Seacon S.r.l. con sede in Roma (RM), Viale Dei Parioli n. 60, C.F. 06400550585, P.I. 01543571002 – Acale S.r.l. con sede in Ancona (AN), Via Tommasi n. 28; C.F. e P.I. 02399260427);
- VISTO** il Contratto di appalto per i suddetti lavori sottoscritto in data 05.03.2024, registrato al Registro repertorio n. 2143/2024 e Registro contratti n. 1/2024 di questa Autorità di Sistema Portuale, al cui art. 4 sono indicati n. 450 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori quale tempo massimo per la realizzazione delle opere date in appalto;



- CONSIDERATO** che con Decreto Presidenziale n. 207 del 26.06.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento "*Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva - Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto*", redatto dal soggetto appaltatore;
- PRESO ATTO** che, con Verbale di consegna definitiva dei lavori del 27.06.2024, è stata disposta dal Direttore dei Lavori la consegna definitiva dei lavori medesimi;
- PRESO ATTO** che in data 26.06.2024 è stato comunicato parere vincolante positivo alla variante n.1 della DUB n.10/2024 del 11.06.2024 relativo al servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (BST), preventivo ai lavori di consolidamento della banchina di Riva di cui trattasi, da parte del Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM, acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 111079 del 03.07.2024;
- VISTI** gli elaborati dell'offerta tecnica "*SUB-CRITERIO B.2 – Organizzazione dei lavori finalizzata a minimizzare l'impatto della presenza del cantiere sulla operatività portuale*", presentata dal soggetto Appaltatore in sede di gara nonché l'elaborato PS.01 di cui al suddetto Progetto esecutivo approvato con Decreto del Presidente n. 207 del 26.06.2024 (*Allegato 1*);
- VISTA** la nota inoltrata dall'Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. in data 17.07.2024 e acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 11963, con la quale viene comunicata la necessità di eseguire delle attività propedeutiche alla Bonifica Bellica Sistemica Terrestre nelle aree a terra della banchina di Riva indicate nell'*Allegato 2* al presente provvedimento;
- PRESO ATTO** che le sopra citate attività consisteranno nella demolizione di cunicoli tecnici in c.a. e nel successivo ripristino del piazzale di banchina, ciò per singole fasi realizzative;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per le esigenze della connessa cantierizzazione, si renderà necessaria l'occupazione della banchina e degli spazi demaniali retrostanti la medesima banchina di Riva, per i primi 230 m a nord;
- TENUTO CONTO** che, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale reggente l'Appalto, l'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori e in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, un proprio programma di esecuzione delle lavorazioni da eseguire su spazi demaniali marittimi e specchi acquei in relazione alle proprie tecnologie e all'organizzazione aziendale;
- CONSIDERATO** che è onere dell'Appaltatore acquisire, preventivamente all'avvio delle lavorazioni da eseguire sugli specchi acquei, le necessarie autorizzazioni della locale Capitaneria di Porto;
- POSTO** che l'esecuzione dei lavori di cui trattasi comporterà l'occupazione di porzioni di suolo demaniale attualmente adibite alle attività e alla circolazione portuali,



di volta in volta interessate dai suddetti lavori, come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate al presente provvedimento (*Allegati 1 e 2*);

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei lavori medesimi, con contestuale interdizione ad ogni uso e a qualunque accesso degli spazi demaniali all'uso interessati, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili presso gli spazi demaniali interessati, anche in relazione alla circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell'impianto portuale denominato Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova del porto di Ortona;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità di Sistema Portuale;

RENDE NOTO CHE

- in data 27.06.2024 sono stati consegnati i lavori relativi all'intervento "*Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva - Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto*", di cui nelle premesse riportato, che interesseranno i primi 230 m a nord della Banchina di Riva del Porto di Ortona;
- tali lavori verranno eseguiti per il tramite del soggetto appaltatore costituito in R.T.I.: Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a. con sede in Trieste, Via Genova n. 1 - Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. con sede in Senigallia (AN), Via Marche n. 38;
- i suddetti lavori, per le esigenze connesse alla relativa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione degli spazi demaniali marittimi localizzati presso la banchina di Riva del porto di Ortona, di volta in volta interessati dai lavori di cui trattasi, come meglio individuati nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento (*Allegato 1*), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ciò con decorrenza dalla data di consegna dei lavori sino al termine dei medesimi;
- l'Appaltatore procederà alla cantierizzazione secondo le previsioni dell'elemento della offerta tecnica "*SUB-CRITERIO B.2 – Organizzazione dei lavori finalizzata a minimizzare l'impatto della presenza del cantiere sulla operatività portuale*" nonché dell'elaborato PS.01 di cui al Progetto esecutivo approvato con Decreto del Presidente n. 207 del 26.06.2024 (*Allegato 1*), lasciando le aree esterne alla recinzione del cantiere alla piena operatività portuale nello spirito dell'offerta tecnica predetta;
- l'Appaltatore procederà in autonomia allo sviluppo dei lavori secondo le fasi indicate nei suddetti elaborati, con conseguente spostamento delle recinzioni sulle aree interessate, con una mera comunicazione al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e senza necessità di procedere ad ulteriori verbali, nonché rendendo noto tali spostamenti agli operatori portuali e all'Autorità marittima, ciò secondo la progressione indicata nel programma esecutivo presentato dall'Appaltatore medesimo;



- in via preliminare, ai fini della Bonifica Bellica Sistemática Terrestre (B.B.S.T.) e alle relative attività propedeutiche, l'Appaltatore procederà all'occupazione delle aree, in maniera progressiva su ciascuna area di intervento, secondo le modalità indicate nell'*Allegato 2*, in relazione alle esigenze dell'operatività portuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

ART. 1

Al fine dell'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, per l'intera durata degli stessi, gli spazi demaniali di volta in volta interessati dalle lavorazioni di cui sopra sono interdetti, secondo il programma che verrà comunicato dall'Impresa appaltatrice a questa Autorità, per l'intera durata temporale dei lavori di cui trattasi, ad ogni uso e a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, ciò pur nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate per i lavori in questione nei seguenti articoli e fatte salve le attività della cantierizzazione attinenti alla realizzazione dei lavori medesimi nonché le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti, per le quali il competente soggetto appaltatore dei lavori in epigrafe dovrà garantire ogni dovuta attività di coordinamento e programmazione al fine di assicurare la viabilità funzionale al corretto svolgimento delle attività portuali.

L'Appaltatore procederà preliminarmente all'esecuzione delle attività propedeutiche alla B.B.S.T., occupando le aree di volta in volta interessate dalle demolizioni e dalle attività di bonifica, in relazione alle esigenze dell'operatività portuale e a quanto indicato nell'*Allegato 2*, provvedendo a ripristinare il piazzale di banchina al termine di ciascuna fase.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui alle premesse, gli spazi demaniali ad oggetto delle occupazioni di cui al precedente articolo 1 resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore a cui le occupazioni medesime sono finalizzate.

A tal proposito è stabilito che i suddetti spazi, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori di cui trattasi, dovranno risultare, a ogni cura ed onere dello stesso soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi alla operatività e alla circolazione portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate vicinanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:



- comunicare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché agli operatori portuali e all'Autorità marittima lo spostamento delle recinzioni nelle aree di volta in volta interessate dalle lavorazioni, in relazione alle fasi del cantiere indicate nell'*Allegato 1*;
- ai fini della B.B.S.T., informare sull'avvio di ogni fase di cantiere la locale Capitaneria di Porto per i profili di competenza, per la sicurezza della navigazione e la disciplina degli accosti delle navi, e coordinarsi con le imprese operanti nella banchina oggetto di intervento, in relazione alla previsione degli accosti e alle attività portuali ivi previste nel periodo interessato dai lavori, al fine di limitare ogni possibile interferenza con la circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell'impianto portuale denominato Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova del porto di Ortona, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, nonché al fine di limitare ogni possibile disagio all'operatività portuale;
- le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni edilizie ed urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, sicurezza degli impianti tecnologici;
- resterà in capo al soggetto appaltatore il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- resterà, altresì, in capo al soggetto appaltatore la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con i lavori in argomento;
- lo spazio interessato dai lavori in questione, per tutta la durata degli stessi, dovrà essere delimitato e segnalato conformemente alle vigenti disposizioni legislative, di cui in particolare si richiamano il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi intromissioni di non addetti negli spazi medesimi o pregiudizievoli interferenze con la circolazione portuale;
- l'assistenza da parte di movieri idoneamente qualificati al fine di eliminare le interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale, in particolare per quanto concerne le manovre di entrata e di uscita dei mezzi d'opera negli spazi di lavoro, ed assicurare senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- in presenza delle operazioni di movimentazione merci ed in caso di interferenze, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle lavorazioni affidate in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dall'ultimazione dei lavori stessi;



- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il preventivo e costante coordinamento con il personale della Divisione Security e Safety portuale per tutto quanto attiene alle modalità di ingresso e uscita di mezzi e persone dall'area di security portuale denominata "Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova" del porto di Ortona;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 20 del 20.12.2012;
- garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ortona.

ART. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo


Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Minervino



ALLEGATO 1





ALLEGATO 2

